

AP Fascicolo n. 21/2018
Bando n. 163/2018
Class. 12.07
Prot. n. 71603
Data 12/06/2018

Spett.le Flli Martinengo snc

Pec: segre@legalmail.it

**OGGETTO: S.P. 45 della Valle Sacra. Interventi urgenti complementari di ripristino dei movimenti franosi dal Km. 2+850 al Km. 3+100. (CUP J17H18000020003) (C.I.G. 7494125B94)
Importo a base di gara: Euro 234.000,00**

Comunicazione di esclusione dalla gara.

Si comunica che dalla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni si sono svolte in data e **12.06.2018** codesto operatore economico è stato escluso poiché dalla documentazione prodotta risulta che l'attestazione SOA su cui si fonda la qualificazione essenziale per la partecipazione alla gara in oggetto (Soa Nord Alpi n.14332/16/00) ha una validità triennale scaduta il 18.05.2018.

Orbene l'art 77 del D.P.R. 207/2010, ancora vigente in base ai disposti dell'art 216 comma 14 del D.Lgs.50/2016, prevede:” *In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo..... L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.*”

In altri termini qualora operatore economico abbia stipulato il contratto di verifica triennale con la SOA nei 90 giorni antecedenti la scadenza della validità triennale della medesima la qualificazione per la partecipazione alla gara può ritenersi esistente senza soluzione di continuità anche se la società di attestazione non ha ancora materialmente rilasciato l'esito di detta verifica; **se invece il contratto per la verifica sia stato stipulato con la SOA dopo la scadenza triennale e nel caso di specie dopo il 18.05.2018 l'operatore economico non può partecipare alla gara perché privo di necessaria qualificazione.**

AREA ISTITUZIONALE

Invero codesto operatore allega alla documentazione di gara un contratto stipulato in data 23.5.2018 con la ESNA –SOA per il rilascio di nuova attestazione .

Da ciò ne deriva che l'attestazione Soa Nord Alpi n.14332/16/00 ha cessato la sua validità in data 18.05.2018 per omessa richiesta alla medesima SOA della verifica triennale nei termini di cui all'art. 77 DPR 2017/2010 sopra citato e il nuovo contratto di attestazione con la ESNA SOA proprio perché stipulato dopo il 23.05.2018 non produce gli effetti di ultrattività della SOA Nord Alpi .

In conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 07/08/1990 n. 241 e dall'art. 204 comma 1 del D.Lgs.50/2016 modificativo dell'art. 120 del Decreto 2 luglio 2010 n.104 si informa altresì che avverso il provvedimento di esclusione è possibile ricorrere entro il termine di 30 giorni, presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Si ricorda che in merito agli atti della procedura in oggetto il diritto di accesso di cui alla legge 241/90 e s.m.i. è differito nei casi di cui all'art. 53 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed escluso nei casi di cui all'art. 53 comma 5 della medesima norma.

Il diritto di accesso è esercitabile, entro 10 giorni dall'invio della presente comunicazione, mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre istanza scritta o provvedimento di ammissione.

Detto diritto è esercitabile presso gli uffici dello scrivente Servizio in C.so Inghilterra n. 7 Torino, dal lunedì al giovedì ore 9,00/12,30 – ore 14,00/16,00 venerdì ore 9,00/12,00 previo contatto telefonico. Telefonicamente sarà altresì possibile concordare orari **diversi da quelli suindicati fermo restando il rispetto dell'orario di servizio del personale preposto.**

La presente costituisce atto di svincolo della polizza prestata quale deposito cauzionale provvisorio.

Distinti saluti.

RESPONSABILE UFFICIO APPALTI E
COORDINAMENTO ATTIVITÀ CONTRATTUALE
Dott.ssa Antonella DAMICO
(firma digitale)